



COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma

REGOLAMENTO CIMITERIALE

INDICE ANALITICO ALFABETICO

A

Accessi vietati al CimiteroArt.	19
Adornamenti di fosseArt.	20
Ampliamento dei CimiteriArt.	26
Assicurazione contro infortuni e previdenzialiArt.	30
AutopsieArt.	3
Autorizzazione al trasporto di cadaveriArt.	12

C

Cadaveri ricevibili nei CimiteriArt.	18
Campi comuniArt.	36
Campi di inumazione familiari o collettiviArt.	72
Casse funebriArt.	8-14
Casse per inumazioniArt.	41
Casse per tumulazioniArt.	44
Cause di morte dovute a reatoArt.	4
Cerimonie religioseArt.	16
Cessione del diritto di uso di sepolture privateArt.	63
Chiusura dei colombariArt.	60
Cimiteri ComunaliArt.	17
CippiArt.	23-24
Collocamento di crociArt.	42-54
Compensi speciali al personaleArt.	33-34
Concessione del diritto di uso di areeArt.	61
Concessione d'uso dei colombariArt.	59
Concessioni cimiterialiArt.	51-53-62
Concessioni gratuiteArt.	74
Corteo FunebreArt.	14
Costruzione dei colombariArt.	58
CremazioniArt.	46
CrociArt.	23
Custode del CimiteroArt.	30

D

Denuncia delle cause di morteArt.	2
Depositi di osservazioneArt.	7
Dimensioni delle fosseArt.	39
Domande per le concessioniArt.	55
Doveri del CustodeArt.	32

E

Entrata in vigore del regolamentoArt.	81
Estinzione delle concessioniArt.	65
EstumulazioneArt.	33-47-49-73
EsumazioneArt.	33-47-49-73

F

FosseArt.	20-33-36-37-38-39-40
-------	-----------	----------------------

G

Guasti nei CimiteriArt.	22
---------------------	-----------	----

I

InterramentoArt.	33
--------------	-----------	----

L

LapidiArt.	23-24
Lavori interni nei CimiteriArt.	28-29
Luoghi di TumulazioniArt.	43

M

Malattie infettive diffusiveArt.	10
ManufattiArt.	25
Manutenzione dei manufatti e dei monumentiArt.	25
Medico necroscopoArt.	5
Modalità per trasporto di salmeArt.	9
MonumentiArt.	25

N

Nettezza dei CimiteriArt.	21
Norme integrativeArt.	80
Numerazione delle fosseArt.	38

O

Obblighi del concessionarioArt.	67
-----------------------------	-----------	----

Orario d'apertura dei Cimiteri	Art.	27
Orario dei trasporti	Art.	11
Ordine nei Cimiteri	Art.	19
Ornamentazione dei posti distinti	Art.	77
Osservazioni	Art.	6-7

P

Periodo di osservazione	Art.	6
Permesso di Seppellimento	Art.	6
Piano distributore delle fosse	Art.	36
Piante dei Cimiteri comunali	Art.	17
Posti per inumazioni distinte	Art.	75
Prestazioni per conto privati	Art.	34
Progetti di costruzione di sepolture private	Art.	68

R

Reato	Art.	4
Registro delle inumazioni	Art.	31
Resti umani	Art.	3
Rialzo di fosse per sviluppo di gas	Art.	40
Rinuncia di posti distinti	Art.	76
Rinuncia di concessioni	Art.	57
rinvenimento di resti umani	Art.	3
Riscontri diagnostici	Art.	3

S

Sanzioni	Art.	79
Scarico di materiali per lavori	Art.	29
Scavo delle fosse	Art.	33
Sepolcreti abbandonati	Art.	64
Sepolcreti privati a sistema di tumulazione	Art.	70
Sepolture private	Art.	51
Seppellimento	Art.	6
Servizi di polizia mortuaria	Art.	1
Sistemazione dei Cimiteri	Art.	26
Sistemazione resti mortali caduti in guerra	Art.	48
soppressione del Cimitero	Art.	66
Sottrazioni dei cadaveri	Art.	35
Sottrazioni dai Cimiteri	Art.	22
Spese per trasporto di cadaveri	Art.	8
Stato giuridico ed economico del custode	Art.	30
Sviluppo di gas	Art.	40

T

Tariffe per concessioni cimiterialiArt.	52
Trasmissione del diritto di uso di sepolture privateArt.	63
Trasporto dei cadaveriArt.	8-9-10-11-12-14
Trasporto di salme all'esteroArt.	13
TumulazioniArt.	43-45
Tumulazioni provvisorie di feretriArt.	71

U

Urne cinerarieArt.	46
Uso del muro di cintaArt.	69
Utilizzazione delle fosseArt.	36-37

V

Vigilanza sui Cimiteri ComunaliArt.	19
Vigilanza su sepolture private fuori dai CimiteriArt.	78

Z

Zona di rispettoArt.	26
------------------	-----------	----

----- * -----

TITOLO I
ACCERTAMENTO DEI DECESSI E TRASPORTO DELLE SALME

CAPO I
Denuncia delle cause di morte e accertamenti dei decessi

ART. 1
Dei servizi di polizia mortuaria

Il Sindaco presiede ai servizi della polizia mortuaria e vi provvede a mezzo dell'Ufficiale sanitario, dei Medici del competente servizio dell'Azienda A.S.L. e degli appositi uffici e servizi municipali in conformità alle disposizioni del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 (art. dal 337 al 343), del titolo VI. del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e del presente Regolamento Comunale.

ART. 2
Denuncia delle cause di morte

La denuncia delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285 (Allegato), deve essere presentata dalla persona ed entro i termini previsti in detto articolo, all'Ufficio Comunale dello Stato Civile.

I moduli delle schede di denuncia indicati nei commi quarto e quinto del sopracitato articolo sono forniti gratuitamente dal predetto ufficio.

ART. 3
Riscontri diagnostici, autopsie, rinvenimento di resti umani

I risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie, ai fini del Regolamento di P.M. approvato con D.P.R. 10-09-1990, 285, devono essere comunicati al Sindaco mediante consegna all'Ufficio Comunale indicato nel precedente articolo, che ne cura l'immediata trasmissione al medico necroscopo dell'Azienda A.S.L. competente.

Quando la morte risulti causata da malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione d'urgenza prescritta dalle suddette disposizioni può essere fatta in qualsiasi ora e luogo direttamente all'Ufficiale sanitario dell'Azienda A.S.L. competente.

La stessa disposizione si applica nei riguardi della denuncia di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano o di ossa umane prescritta dall'art. 5 del sopracitato Regolamento generale di polizia mortuaria.

ART. 4***Cause di morte dovute a reato***

Quando si verifichi il caso di morte che si presuma dovuta a reato, il sanitario che ha sottoscritto la scheda della denuncia della causa di morte, deve darne diretto, esplicito ed immediato avviso, anche verbalmente, al Sindaco od a chi ne fa le veci, ai fini della prescritta comunicazione all'Autorità giudiziaria.

ART. 5***Medico necroscopo***

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del D.L. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono affidate ad un medico dell'Azienda U.S.L. di competenza territoriale.

Al medico necroscopo incombe l'obbligo della denuncia di cui al comma 2° dell'art. 1 (decessi senza assistenza sanitaria) e degli accertamenti di cui al comma secondo dell'art. 5 (esame necroscopico dei resti umani rinvenuti) del precitato Regolamento.

ART. 6***Periodo di osservazione - Permesso di seppellimento***

L'inizio del periodo minimo di osservazione dei cadaveri, ai fini del rilascio del permesso di seppellimento da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile o dell'autorizzazione all'autopsia od a speciali trattamenti conservativi, si calcola dall'ora dell'avvenuto decesso indicato nel certificato del medico necroscopo.

Il decorso delle 15 ore dal decesso, prima delle quali non deve eseguirsi la visita necroscopica, a sensi del comma sesto dell'art. 1 del Regolamento generale di polizia mortuaria si calcola dall'ora del decesso indicata nella denuncia di morte di cui all'art. 1 del Regolamento stesso.

ART. 7***Norme per l'osservazione dei cadaveri. Depositi di osservazione***

Spetta al medico necroscopo vigilare sull'osservanza delle norme da seguirsi durante il periodo di osservazione dei cadaveri, stabilite negli art. 8 e seguenti del Regolamento 10-09-1990, 285. Il medico curante ed il medico necroscopo devono dare, quando è il caso, ai famigliari od a chi ha in custodia la salma del defunto, le istruzioni necessarie perché le norme stesse siano osservate.

Il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del Regolamento predetto, nel quale devono essere collocate le salme nei casi ivi previsti, e' stabilito nel cimitero comunale.

Quando manchino i famigliari del defunto od altre persone di fiducia od istituzioni che si assumono la custodia del cadavere durante il periodo di osservazione, in conformità dell'articolo 12 del ripetuto Regolamento, il Sindaco dispone la custodia ad opera di personale del servizio comunale di polizia mortuaria.

CAPO II

Trasporto dei cadaveri

ART. 8

Spese per il trasporto dei cadaveri

Il trasporto delle salme nei casi previsti dalla lettera b) dell'art. 16 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e' fatto a spese del Comune quando la salma appartenga a famiglia iscritta all'elenco dei poveri o si tratti di persona povera di passaggio al Comune.

In questi casi, quando la famiglia non possa provvedere o non esista, il Comune e' tenuto a provvedere anche alla cassa funeraria per la semplice inumazione, prevista dall'art. 75.

Il Responsabile del Servizio provvede agli adempimenti di cui sopra tramite ditte operanti in loco e previa assunzione di preventivo di spesa.

ART. 9

Modalità per i trasporti di salme

La vigilanza sul trasporto delle salme e delle ceneri nell'interno del Comune, comprese quelle da trasportarsi in altro Comune o all'estero o da ivi provenienti, da eseguirsi con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 16 e segg. del Regolamento 10/09/1990 n. 285, spetta all'Ufficiale sanitario, o sotto la sua responsabilità, da personale del suo ufficio, per la parte che è attribuita dalla Legge all'Autorità Comunale.

Spetta altresì all'Ufficiale sanitario prescrivere le cautele da seguirsi per il trasporto delle salme durante il periodo di osservazione, di cui all'art. 8 e segg. del citato Regolamento.

ART. 10

Trasporto delle salme delle persone decedute per causa di malattie infettive-diffusive

Il Sindaco prescrive, su proposta dell'Ufficiale sanitario, le particolari norme da seguirsi per rendere le estreme onoranze alle salme delle persone decedute per causa di malattie infettive-diffusive, salvo il prefetto vieti le onoranze stesse nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Salve le diverse prescrizioni stabilite dal Prefetto nel caso che sia decretato il divieto di cui sopra, il sindaco può disporre che le salme delle persone decedute per malattie infettive- diffusive siano trasportate per la via più breve in ora da fissarsi dall'Ufficiale sanitario, senza accompagnamento di corteo funebre e con la partecipazione di un solo sacerdote che impartisce al limitare della porta di casa la benedizione al cadavere.

L'osservanza delle cautele prescritte dal comma primo dell'art. 18 del citato Regolamento deve essere accertata dall'Ufficiale sanitario o, sotto la sua responsabilità, da personale del suo ufficio.

ART. 11

Orario dei trasporti

Il trasporto dei cadaveri deve essere fatto osservando il seguente orario:

dal 1 maggio al 30 settembre: dalle ore 8 alle ore 19;

dal 1 ottobre al 30 aprile : dalle ore 9 alle ore 18.

ART. 12

Autorizzazione del Sindaco al trasporto

L'autorizzazione del Sindaco al trasporto dei cadaveri al cimitero, da rilasciarsi all'incaricato del trasporto e da consegnarsi al custode del cimitero, può essere apposta in calce al permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 1141 del R.D. 9 luglio 1939, n 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile. .

ART. 13***Trasporto di salme all'estero***

Per il trasporto di salme all'estero è necessario il passaporto mortuario che viene rilasciato dal Prefetto in conformità dell'art. 27 del regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990, n. 285 e, per gli Stati che vi hanno aderito, a termine della Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1927 (R.D. 1° luglio 1937, n. 1379).

Il trasporto mortuario è soggetto al visto dell'Autorità consolare dello Stato di destinazione della salma.

ART. 14**Casse occorrenti per il trasporto delle salme**

L'Autorità Comunale non può prescrivere che le casse per il trasporto dei cadaveri da trasferirsi fuori dal Comune o destinati alla tumulazione nell'interno del Comune abbiano caratteristiche diverse da quelle stabilite dall'art. 30 del Regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990, n. 285, ne' può consentire deroghe all'osservanza delle disposizioni stesse ed a quelle delle Convenzioni internazionali per il trasporto di salme all'estero. Il relativo controllo e' affidato all'Ufficio sanitario dell'azienda A.S.L..

Per il trasporto al cimitero dei cadaveri destinati all'inumazione, salvo che si tratti di salme provenienti da altro Comune, per il cui trasporto si debbano osservare le norme di cui all'art. 30, comma primo del Regolamento predetto, devono usarsi casse conformi agli artt. 74 e 75 del Regolamento stesso.

L'Ufficiale sanitario può prescrivere particolari mezzi e cautele per il trasporto dei cadaveri in stato di avanzata putrefazione.

ART. 15***Percorso del corteo funebre***

I convogli funebri dall'abitazione del defunto o dal luogo dove viene prelevata la salma devono seguire, per giungere al cimitero, il percorso più breve, salvo disposizioni particolari dell'Ufficio Comunale, cui spetta di stabilire l'orario e l'itinerario del trasporto sia in andata che in ritorno.

E' vietato fermare o disturbare il convoglio funebre o il corteo in qualsiasi maniera. I trasporti funebri devono essere eseguiti procedendo al passo.

Per i trasporti delle persone decedute in causa di malattie infettive-diffusive si applicano le disposizioni dell'art. 10.

ART. 16

Cerimonie religiose

Quando debbansi compiere cerimonie religiose, il cadavere viene trasportato dalla casa alla Chiesa, dove deve rimanere soltanto il tempo strettamente necessario alle predette cerimonie.

Qualora il cadavere si trovi in stato di avanzata putrefazione, non sarà portato in Chiesa, ma si potrà permettere che vi si fermi davanti per l'adempimento delle cerimonie religiose.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 10 nei casi ivi previsti.

TITOLO II

SERVIZIO DEL CIMITERO

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 17

Designazione del cimitero comunale

Il Cimitero Comunale comprende:

- a) Campi comuni per le sepolture ordinarie;
- b) Zone per Tombe private (tombe all'inglese);
- c) Zone per cappelle private (cappelle gentilizie);
- d) Loculi, in concessione per anni trentacinque (rinnovabili);
- e) Colombari per ossa o ceneri, in concessione per anni trentacinque (rinnovabili);;
- f) Ossario comune.

Le piante di esso sono depositate nei competenti Uffici comunali; vi sono segnate le superfici destinate a campi comuni, quelle destinate a zona per tombe private, zona per cappelle private, loculi, colombari per ossa, ossario comune.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria sul cimitero spettano al sindaco ed all'Ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 285/90.

ART. 18

Cadaveri ricevibili nel cimitero

A mente dell'art. 50 del Regolamento generale di polizia mortuaria, nel cimitero comunale sono ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese;

Salve le eccezioni previste dall'art. 101 e segg. del Regolamento 10/09/1990, n. 285, nessun cadavere può essere seppellito in luogo diverso dal Cimitero Comunale.

CAPO II

Pulizia interna ed esterna del Cimitero

ART. 19

Ordine nel Cimitero

Non è permessa l'entrata dei veicoli nel Cimitero, se non per motivate e comprovate esigenze dei cittadini ad eccezione di casi particolari costituiti da persone anziane con difficoltà a deambulare e disabili e per il trasporto di oggetti pesanti e voluminosi attinenti al culto. E' proibito l'accesso alle persone che hanno con sé cani od altri animali; a quelle che trovansi in stato di ubriachezza, ed ai fanciulli dell'apparente età minore di anni dieci, quando non siano accompagnati da persone adulte.

E' proibito scalare il muro di cinta, scavalcare i cancelli ed i contorni rialzati delle sepolture.

Nel Cimitero si dovrà serbare un contegno decoroso, astenersi dal fumare, dal cantare e dal commettere atti contrari alla decenza.

Non si dovranno disturbare i dolenti che stanno in meditazione od in preghiera.

E' vietato sedersi, sdraiarsi sull'erba, sporcare, deteriorare e in qualunque modo, recar danno alle sepolture, ai fiori, alle decorazioni ed ai muri.

E' vietato nell'interno del Cimitero raccogliere fiori, erbe, ramoscelli, come pure asportare da essi terra, legno, erbe, ecc.

E' vietata l'affissione di qualunque manoscritto o stampato o figura sui muri sia interni che esterni del Cimitero.

ART. 20
Adornamenti di fosse

E' permesso alle famiglie dei defunti di deporre fiori e ghirlande sulle fosse, di coltivarvi fiori ed arbusti, purché non raggiungano l'altezza di metri uno e cinquanta centimetri. Quando i fiori e gli arbusti piantati e coltivati sulle sepolture dalle famiglie dei defunti sporgessero dal perimetro di esse, o superassero l'altezza prescritta, il Responsabile del Servizio inviterà le famiglie a regolarli nella giusta misura e, in caso di inadempimento, procederà d'ufficio a spese degli inadempienti.

Gli oggetti mobili di ornamentazione delle tombe che risultassero comunque indecorosi o di ingombro per le tombe vicine, saranno a cura del custode, rimossi e conservati in apposito magazzino. Trascorso un anno, ove non siano reclamati, saranno distrutti.

I fiori che vengono tolti dalle tombe devono essere deposti negli appositi luoghi e recipienti di raccolta.

I fiori appassiti abbandonati sulle tombe sono distrutti a cura del custode.

ART. 21
Nettezza del Cimitero

Tutte le erbe che cresceranno nel Cimitero saranno tagliate ed immediatamente bruciate in apposito spazio all'interno del recinto stesso. Il viale d'accesso e quelli di circolazione interna del Cimitero, gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni che private, e ogni parte del Cimitero stesso dovrà essere mantenuta sgombra ed in stato di perfetta nettezza. Sarà cura dell'Amministrazione attivare un piccolo inceneritore per smaltire i rifiuti di cui sopra.

ART. 22
Guasti e sottrazioni

L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nel cimitero comunale.

I guasti ed i deterioramenti che fossero, anche involontariamente, cagionati nel cimitero da persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone che li producessero o da quelli che risulteranno, in simili casi, civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti.

ART. 23

Croci, lapidi e cippi ricordo

Allorché una croce od altra decorazione, in una sepoltura privata, venga a spostarsi così da offender il decoro estetico del cimitero, i rispettivi eredi dei defunti devono fare eseguire le opportune riparazioni. Non ottemperandovi, sarà facoltà dell'Autorità municipale di far eseguire le riparazioni d'ufficio o di far asportare le opere guaste o cadenti, le quali s'intenderanno passate senz'altro in proprietà del Comune.

Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altro ricordo posto tanto sulle fosse comuni quanto sulle sepolture private non potranno essere smossi, né modificati, senza il permesso del Responsabile del Servizio.

Si richiamano altresì le disposizioni del successivo art. 42.

Nessun oggetto potrà essere asportato dal Cimitero senza rendere edotto il custode.

ART. 24

Proprietà del Comune su lapidi, monumenti sepolcrali ed altri cippi-ricordo

Allorché vengono eseguite le esumazioni ordinarie di cui al successivo art. 47 o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni consentite dal presente Regolamento, le lapidi, i monumenti sepolcrali, le urne, ed i ricordi che le concernono, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà di volta in volta prescritto, non inferiore a mesi sei.

ART. 25

Manutenzione dei manufatti e dei monumenti

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato dei manufatti ed i monumenti di loro proprietà. Gli interventi di natura straordinaria, quando relativi ai loculi e ai colombari, sono a carico del Comune.

Ai concessionari si sostituirà il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati a provvedere alla manutenzione e o al restauro, quelli si rifiutassero o comunque non provvedessero.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti la famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni.

ART. 26

Sistemazione – Ampliamento – Zona Rispetto

Tenute presenti le disposizioni di cui al Capo X del Regolamento 10/09/1990, n. 285, da osservarsi per la sistemazione e l'ampliamento, nonché per la costruzione di nuovi Cimiteri, l'Autorità Comunale vigilerà affinché siano osservate le disposizioni degli articoli 337 e 338 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e degli artt. 56 e 57 del Regolamento sopracitato, riguardanti la zona di rispetto intorno al Cimitero.

ART. 27

Orario d'apertura del cimitero

Il Cimitero sarà tenuto aperto al pubblico col seguente orario:

dal 1° maggio al 30 settembre

giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00

giorni festivi e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00

dal 1° ottobre al 30 aprile

giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00

giorni festivi e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Durante l'orario stabilito nel comma precedente il cancello del Cimitero dovrà rimanere aperto. Nelle altre ore dovrà essere chiuso a chiave a cura del custode.

CAPO III

Disciplina dei lavori interni nel cimitero

ART. 28

Divieti

Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati nell'interno del cimitero, fuori dell'orario stabilito per l'accesso al pubblico o senza speciale autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Non è permesso di eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.

Col giorno 26 ottobre dovrà cessare qualsiasi lavoro richiedente l'uso di ponti di servizio ed il cimitero dovrà essere sgombrato dai materiali di costruzione, ecc; col giorno 29 ottobre dovrà cessare qualsiasi lavoro di scalpellino, muratore, stuccatore, decoratore, scultore, fabbro, lattoniere, ecc. I lavori in corso a tale data non potranno essere ripresi che col giorno 10 novembre.

ART. 29

Prescrizioni particolari

Nell'esecuzione dei lavori i concessionari debbono provvedere a che non venga recato alcun danno alla proprietà municipale e privata, non si occupi, in modo anche temporaneo, senza speciale permesso, alcun sito oltre a quello avuto in concessione e non si lascino senza una legittima ragione sospesi i lavori

I materiali da impiegarsi per l'esecuzione dei lavori dovranno essere scaricati in apposite aree delimitate ed individuate in sede di rilascio della concessione. Se per il loro trasporto nell'interno occorresse impiegare grossi veicoli, l'esecutore dell'opera dovrà depositare alla tesoreria comunale una somma in denaro da determinarsi dal Responsabile del Servizio, a garanzia dei guasti e danni che comunque fossero arrecati ai manufatti del Cimitero, pubblici e privati, e ciò senza pregiudizio di qualsiasi ragione da far salire in competente sede a riguardo dei danni stessi. la somma depositata sarà restituita ad opera ultimata, detratto l'importo degli eventuali lavori di riparazione che si rendessero necessari.

CAPO IV

Custode del Cimitero

ART. 30

Stato giuridico ed economico del custode

Lo stato giuridico ed economico del custode del cimitero è disciplinato dal vigente Regolamento organico degli impiegati e salariati del Comune.

ART. 31

Registro delle inumazioni

Al custode del Cimitero devono essere consegnati entro il 31 dicembre i moduli in duplo del registro prescritti dall'art. 52 del Regolamento generale di polizia mortuaria, con l'elenco delle annotazioni da iscrivere sullo stesso, che a mente di detto articolo sono:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite precisando le generalità del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

A mente dell'art. 53 del Regolamento 10.09.1990, n. 285, un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

In casi speciali il Sindaco può autorizzare la conservazione e la scritturazione presso l'Ufficio municipale dei due esemplari del registro delle inumazioni.

ART. 32

Doveri del custode

Il Sindaco consegna al custode del Cimitero un esemplare del Regolamento Generale di polizia mortuaria ed una copia del presente Regolamento, perché vi si uniformi e li tenga nei locali del Cimitero a disposizione di chi volesse prenderne visione.

Oltre che curare, per ogni cadavere ricevuto, di ritirare e tenere presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 12, il custode deve:

- a) presentare i registri di cui al primo comma ad ogni richiesta degli Uffici comunali o governativi;
- b) provvedere alla nettezza ed alla conservazione delle bare, degli arredi e attrezzi funebri e della camera mortuaria;
- c) raccogliere le ossa scavate e deporle nell'ossario comune;
- d) visitare, nell'estate, le fosse riempite di fresco, per otturarne con terra vagliata ed umida, le screpolature che si fossero manifestate nel terreno e riparare qualsiasi guasto avvenuto;
- e) tenere puliti e mondi i canali di scolo ed i sentieri, e facilitare le erbe ogni qual volta se ne manifesti la necessità;
- f) bruciare, nell'interno del Cimitero, le erbe falciate e qualunque altra materia vegetale, nonché le casse o parti di esse che si trovano nelle escavazioni;
- g) regolare le esumazioni ordinarie e le estumulazioni;
- h) sorvegliare per la conservazione dei monumenti tutti, dei fabbricati e viali interni ed esterni del Cimitero, informando subito il Sindaco o chi per esso di ogni deterioramento.

ART. 33

Scavo delle fosse, operazioni di interrimento o di tumulazione, di esumazione o di estumulazione

Lo scavo delle fosse nei campi comuni è attribuzione del necroforo-vespillone.

Nessun compenso speciale è dovuto per il lavoro di scavo delle fosse e per le operazioni di interrimento nei campi comuni o di esumazione di talune sia se richiese dai privati, nei casi e modi consentiti dalla legge, sia se ordinate dall'autorità giudiziaria.

Al personale di cui sopra è pure affidata l'apertura dei sepolcreti di famiglia quando richiedano operazioni di scavo, sia per la tumulazione che l'estumulazione delle salme nei casi e modi predetti.

In caso di accertata necessità il Responsabile del Servizio può disporre che ai lavori di cui sopra concorra, sotto la direzione del custode, manovalanza straordinaria a spese del Comune.

Il custode e gli interratori non possono esigere dai privati compensi per le operazioni di cui sopra.

ART. 34

Prestazioni per conto di privati

I privati devono, di regola, ricorrere alle prestazioni di artigiani ed operai di loro fiducia per l'esecuzione di lavori inerenti alla conservazione dei sepolcreti, alla chiusura in muratura dei loculi, all'apposizione delle lapidi e croci, all'abbellimento dei tumuli e simili.

Le operazioni di apertura e chiusura dei sepolcreti e dei colombari ed i lavori da eseguire nell'interno delle tombe di famiglia quando vi esistano salme tumulate, devono essere condotti con l'assistenza del custode, che vi è tenuto nell'interesse del servizio e senza diritto a compenso speciale.

Il custode e gli interratori comunali possono prestare il loro concorso ai lavori di cui sopra.

ART. 35

Divieti

E' severamente proibito al custode di sottrarre qualunque oggetto ai cadaveri. Egli dovrà curare che tale sottrazione non si verifichi da parte di altri. Gli è pure vietato sollecitare mance, e di ricevere indumenti serviti per i cadaveri o qualsiasi oggetto rinvenuto sugli stessi, nonché di accettare l'affidamento di lavori di spettanza dei privati.

CAPO V

Inumazioni

ART. 36

Campi comuni

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, sono tutti della stessa forma con un'unica caratteristica.

Con deliberazione di Giunta municipale verrà stabilito, all'inizio di ogni decennio, il piano distributore delle fosse individuali, dividendo in riquadri proporzionali al numero delle inumazioni in un anno in modo che una fossa sia accanto all'altra in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

ART. 37

Utilizzazione delle fosse

Nel Cimitero ove l'utilizzazione delle fosse nei campi comuni procede in modo diverso da quello stabilito dall'art. 69 del Regolamento 10.09.1990, n. 285, la Giunta municipale delibererà il piano distributore delle fosse e l'attuazione dell'utilizzazione in modo alternato dei posti dispari e successivamente dei posti pari di ciascun riquadro, o campo, come prescritto dal succitato articolo, non appena ultimato il ciclo di occupazione nel riquadro o campo con il precedente sistema.

ART. 38

Numerazione delle fosse nei campi comuni

La forma, le caratteristiche ed il materiale dei cippi prescritti dall'art. 70 del Regolamento generale di polizia mortuaria, saranno stabiliti dalla giunta municipale, sentita la Commissione Edilizia Comunale ed il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il custode dovrà curare che i cippi siano sempre scoperti, allineati, leggibili e dovrà procedere, previa comunicazione all'Ufficio Comunale, alla sostituzione di quelli che fossero rotti o divenuti illeggibili.

ART. 39

Dimensioni delle fosse nei campi comuni

A mente degli articoli 71, 72, 73 del Regolamento generale di polizia mortuaria, ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo avervi deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda (a metri due), la lunghezza di metri uno e ottanta e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra metri 0.60 da ogni lato. si deve calcolare, perciò, per ogni posto, una superficie di mq. 3.50.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (metri due), una lunghezza media di mt. 1.50 e una larghezza di mt. 0.50 e debbono distare mt. 0.50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare una superficie di mq 2 per ogni inumazione.

ART. 40

Rialzo di fosse per sviluppo di gas

Riscontrando il rialzo di qualche fossa per sviluppo di gas cadaverici, dovranno riunirsi ai due punti estremi della fossa stessa, rami secchi di pino o altri materiali atti alla combustione e traforarsi, in due o più punti obliquamente, il terreno con una trivella della lunghezza di mt. 1.70. eseguiti i fori si appiccherà fuoco ai materiali sopra raccolti, alimentando per qualche tempo. Si verserà quindi abbondante soluzione di cloruro di calce o di solfato di ferro entro i fori praticati, i quali verranno poi diligentemente chiusi con terra bagnata e bene compressa.

ART. 41

Casse per l'inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non facilmente decomponibile

ART. 42

Collocamento di croci e di ricordi sepolcrali su fosse comuni

Sulle fosse del campo comune potrà essere collocata gratuitamente una croce di legno o di ferro semplice recante il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.

Per collocare sulle tombe comuni croci ed altri ricordi sepolcrali marmorei diversi dalla semplice croce di cui al precedente comma, dovranno osservarsi le norme degli artt. 54 e 55.

Il Custode dovrà curare che le lapidi e croci sui campi comuni siano sempre verticali ed allineate. Nel caso in cui il lavoro di raddrizzamento comportasse un tempo notevole o l'impiego di materiali o pericolosi per l'integrità del manufatto, il custode ne farà segnalazione al Responsabile del Servizio, il quale inviterà i congiunti del defunto a provvedere ai lavori di cui sopra entro 15 giorni dall'avviso, con riserva

del procedimento di ufficio a tenori di Legge e senza responsabilità per eventuali rotture.

Se i manufatti esistenti nelle fosse dei campi comuni sono deteriorati irrimediabilmente ed in modo da costituire, a giudizio dell'Autorità Comunale, deturpazione o stonatura grave per l'ambiente, anche se a causa del procedimento d'ufficio di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio invita gli interessati a procedere alla loro sostituzione entro congruo termine, con avviso che in caso di inadempienza i manufatti deteriorati saranno rimossi d'autorità.

CAPO VI **Tumulazioni**

ART. 43

Luoghi di tumulazione delle salme

Le sepolture a sistema di tumulazione sono praticate nei colombari, loculi e cripte costruite dal Comune e nei sepolcreti costruiti dai privati su aree loro concesse nel Cimitero ai sensi del successivo Titolo III oppure, nei casi previsti dagli artt. 101 a 105, del Regolamento generale di polizia mortuaria, fuori del cimitero, sempreché rispondano ai requisiti strutturali stabiliti nell'art. 76 del Regolamento stesso.

ART. 44

Casse per le tumulazioni

A mente dell'art. 77 del Regolamento 10.09.1990, n. 285, le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 30, fatta salva la concessione di uso degli apparecchi speciali di cui all'ultimo comma del precitato art. 76.

ART. 45

Tumulazioni provvisorie

I loculi ove si effettuano tumulazioni provvisorie e le casse da usarsi per le stesse, devono rispondere ai requisiti degli artt. 76 e 77 dello stesso Regolamento generale.

CAPO VII
Cremazione (eventuale)

ART. 46
Urne cinerarie

Per il trasporto e la consegna delle urne cinerarie si osservano le disposizioni degli artt. 80 e 81 del Regolamento generale di polizia mortuaria.

Se l'urna deve essere collocata nel Cimitero un esemplare del verbale di consegna di cui al predetto art. 81 deve essere conservato dal custode del Cimitero, unitamente all'autorizzazione da rilasciarsi dall'Ufficiale dello Stato civile, nel caso che le ceneri provengano da altro Comune.

CAPO VIII
Esumazioni ed estumulazioni

ART. 47
Esumazione ed estumulazioni ordinarie

A mente dell'art. 82 del Regolamento generale di polizia mortuaria, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, e sono regolate dal custode secondo il turno di rotazione delle inumazioni indicato nell'art. 36 del presente Regolamento.

Le estumulazioni ordinarie si effettuano, ai sensi dell'art. 86 del citato Regolamento generale, allo scadere del periodo di concessione.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono sospese nel periodo dal 20 ottobre al 10 novembre.

ART. 48

E' fatto salvo per i resti mortali dei Caduti in guerra o per causa di guerra, l'obbligo dell'amministrazione Comunale di non provvedere all'esumazione o estumulazione d'ufficio senza avere assunto accordi, tramite il Prefetto, con il commissariato generale onoranze Caduti in guerra presso il Ministero della Difesa, al quale è affidata, ai sensi della legge 19 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1951, n. 204, la sistemazione di tali resti mortali.

ART. 49
Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

L'esumazione e l'estumulazione straordinari di salme per trasportarle in altre sepolture o per cremarle, è consentita dal Sindaco su domanda degli interessati in competente bollo, previo il parere dell'Ufficiale sanitario.

Una copia del verbale di esumazione o estumulazione, compilato secondo il modulo fornito dal Comune, è conservato dal custode del Cimitero ed allegato al registro prescritto dall'art. 31.

All'Ufficiale sanitario che assiste alle operazioni di esumazione o di estumulazione a richiesta privata sono dovuti i diritti previsti nell'apposita tariffa provinciale.

Le esumazioni straordinarie a richiesta privata sono sospese dal 20 ottobre al 10 novembre.

ART. 50

Rinvio al Regolamento generale di polizia mortuaria

Per tutto quanto concerne le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, e precisamente:

- per le esumazioni ordinate dall'Autorità giudiziaria;
 - per i periodi normali di divieto delle esumazioni straordinarie;
 - per l'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva contagiosa;
 - per la raccolta ed il deposito delle ossa e per la distruzione degli avanzi degli indumenti, casse, ecc.;
 - per il trattamento da usarsi ai feretri estumulati per essere inumati;
 - per l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede;
- si richiama l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 82 a 89 del Regolamento 10.09.1990, n. 285.

TITOLO III

SEPOLTURA PRIVATE E CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

Disposizioni generali – Lapidi e Croci

ART. 51

Deliberazioni istitutive

Le concessioni per le sepolture private nel cimitero sono disciplinate dagli articoli dal 90 al 94 del Regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990, n.285 e dalle disposizioni del presente titolo.

Con le deliberazioni consiliari da adottarsi ai sensi degli artt. 90 e 91 del suddetto Regolamento, sono determinate le aree che, risultate disponibili dopo la delimitazione dei campi comuni di inumazione, sono concedibili a privati per la

costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, oppure da destinarsi alla costruzione di loculi e colombari per tumulazioni individuali.

Le deliberazioni stesse, corredate di planimetrie, prospetti, ecc., sono ostensibili gratuitamente a chi ne faccia richieste nei competenti Uffici comunali.

ART. 52

Tariffe

Le tariffe per la concessioni cimiteriali, nonché per la posa di lapidi di cui al successivo art. 54, sono stabilite con apposita deliberazione comunale. Le medesime sono revisionabili quando risultino inadeguate, mediante deliberazione e sono estensibili nei modi indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 53

Tipi di concessione per sepolture private

In relazione alle aree ed agli impianti disponibili nel Cimitero possono farsi le seguenti concessioni:

- 1) concessioni di loculi;
- 2) concessione di aree per costruzione di cappelle private (cappelle di famiglia);
- 3) concessione di aree per costruzione di tombe private (tombe all'inglese);
- 4) concessione di colombari per ossa e ceneri.

Le concessioni di cui ai numeri 1 e 4 sono trentacinquennali (rinnovabili); quelle di cui ai numeri. 2 e 3 sono novantanovennali e rinnovabili.

Le concessioni già disposte, qualunque sia la durata indicata nel relativo contratto, s'intenderanno effettuate per la durata indicata nel precedente secondo comma ed avranno decorrenza iniziale a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

La concessione di loculi, oltre che ai congiunti di persone decedute ed aventi in vita la residenza nel Comune può essere accordata a persone molto anziane o affette da gravi malattie, nonché, qualora ve ne sia la disponibilità, a persone residenti nel Comune per la tumulazione dei congiunti, anche non residenti, entro il 1° grado in linea retta o collaterale,

La concessione di aree per cappelle o tombe private è accordata unicamente a persone stabilmente residenti nel Comune ed è trasmissibile agli eredi.

ART. 54

Collocamento di lapidi, croci e monumentini sepolcrali

E' altresì oggetto di concessione cimiteriale il collocamento sulle fosse nei campi comuni di croci, lapidi, cippi, monumentini e simili, che non siano le semplici croci in legno o ferro di cui all'art. 42, comma primo.

Alla domanda di cui al successivo articolo dovrà allegarsi il disegno del manufatto, la cui altezza non potrà superare m. 1,00 dal piano di superficie del Cimitero e l'indicazione delle iscrizioni da imprimersi od applicarsi.

ART. 55

Domande per le concessioni

Per qualsiasi concessione cimiteriale prevista dal presente Regolamento, gli interessati dovranno presentare al Responsabile del Servizio domanda su apposita modulistica. La concessione è subordinata al pagamento del prezzo stabilito dall'apposita deliberazione della Giunta Comunale, nonché alle spese di bollo, eventuali di registro ed ogni altra inerente nell'importo che gli sarà indicato dall'Ufficio Comunale.

Alla domanda dovranno allegarsi tutti i documenti indicati dal presente Regolamento per ciascun tipo di concessione.

ART. 56

Estinzione delle concessioni

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quando disposto con l'art. 98, o col verificarsi di una delle circostanze previste dagli artt. 96 e 97.

Le concessioni temporanee si estinguono alla scadenza del periodo convenuto o col verificarsi del caso previsto nell'art. 57.

Le concessioni di cui all'art. 54 si estinguono all'atto della esumazione ordinaria della salma per compimento del ciclo di inumazione previsto nell'art. 47.

ART. 57

Volontaria rinuncia a concessioni temporanee

Qualora, a richiesta degli interessati ed osservate le disposizioni del caso, i cadaveri tumulati nei loculi o quelli tumulati in sepolture private temporanee ne vengano estratti e portati altrove, il loculo o colombaro o l'area a suo tempo

concessa ritorna a completa disposizione del Comune con diritto da parte degli interessati ad un indennizzo pari all'incidenza annuale del costo di concessione moltiplicato per gli anni rimanenti fino alla scadenza della concessione medesima.

CAPO III **Colombari**

ART. 58

Costruzione di loculi e colombari

La costruzione dei loculi e dei colombari, soprasuolo o in galleria sotterranee è deliberata dal Consiglio Comunale in base ad idoneo progetto tecnico, corredato della relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, osservate le disposizioni vigenti sui lavori pubblici dei Comuni e le disposizioni dell'art. 76 del Regolamento generale di polizia mortuaria.

Per la costruzione di nuovi loculi e colombari il Comune può, ove non ostino ragioni di estetica generale del Cimitero, occupare aree in precedenza lasciate a disposizione per altre concessioni, ai sensi dell'art. 90, ma in tal caso deve destinare a questo ultimo uso un'altra congrua superficie in rapporto all'afflusso delle richieste, osservate le disposizioni del citato art. 76 del Regolamento generale.

I loculi ed i colombari devono rispondere ai requisiti costruttivi indicati nell'art. 76 del Regolamento generale di polizia mortuaria.

ART. 59

Concessione d'uso dei colombari

I loculi ed i colombari vengono ceduti con decisione del Responsabile del Servizio a pagamento per periodo temporaneo secondo la tariffa stabilita dall'apposita deliberazione comunale. Trascorso il termine della concessione e qualora non vi sia domanda di rinnovazione con pagamento della relativa tassa, il comune potrà disporre liberamente per altri richiedenti.

Nella estumulazione dei resti umani dai loculi si dovranno seguire le prescrizioni dell'art. 86, del Regolamento generale di polizia mortuaria.

Il diritto di sepoltura nei suddetti loculi è limitato alla sola persona per la quale è stato concesso il loculo o a parenti di primo grado in linea retta o collaterale.

Nella concessione dei loculi si deve seguire l'ordine di occupazione stabilita dal Comune per ciascun riquadro e, nell'interno di ogni riquadro, per ciascun scomparto o sezione favorendo la vicinanza tra i parenti di primo grado in linea retta o collaterale.

Il contratto di concessione è stipulato dal Responsabile del Servizio e sottoposto alla prescritta registrazione, nel caso d'uso.

ART. 60

Norme per la chiusura dei colombari

Ogni loculo dovrà essere chiuso con lastre di marmo, da acquistarsi dagli interessati e da collocarsi sopra muratura fatta con mattoni legati con cemento lisciato.

Sulla lastra, sempre a spese e cura degli interessati, verrà fatto incidere apposita iscrizione, la quale però deve riportare il visto preventivo di approvazione del Responsabile del Servizio, da richiedersi nella domanda di cui all'art. 55, qualora abbia contenuti particolari.

CAPO III

Aree per sepolture private nel cimitero

ART. 61

Concessione del diritto di uso di aree

La concessione di aree per sepolture private a sistema di tumulazione è data dal Responsabile del Servizio in esecuzione della deliberazione della Giunta municipale in base al piano di distribuzione. Le eventuali concessioni di posti per inumazioni individuali di cui successivo art. 73 nelle aree a ciò destinate, è fatta dal Responsabile del Servizio.

Nei provvedimenti di concessione devono citarsi gli estremi della deliberazione di approvazione dello schema di contratto.

Il contratto di concessione è stipulato dal Responsabile del Servizio e sottoposto alle formalità della registrazione.

La concessione di uso lascia integro il diritto di proprietà del Comune.

ART. 62

Divieto di concessione

A mente dell'ultimo comma dell'art. 92 del Regolamento di polizia mortuaria, non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART. 63

Riserve, cessione e trasmissione del diritto di uso

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quello della propria famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario. Per le concessioni di posti per inumazione individuale temporanea si applica il disposto dell'art. 75.

Il diritto di uso delle concessioni temporanee non può essere trasmesso a terzi.

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia si trasmette per eredità ai discendenti e ascendenti in linea retta ed in mancanza di questi, in linea collaterale nel modo contemplato dalla legge per le successioni "ab intestato".

Nessuna salma potrà essere rimossa da una sepoltura privata se non per essere trasportata in altra avente uguale carattere. Le iscrizioni che ricordano i defunti accolti nelle sepolture perpetue possono, con l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, essere sostituite con altre di dimensioni minori, ma in nessun caso possono essere cancellate o eliminate.

La cessione a terzi di sepolture famigliari o collettive a sistema di inumazione non è consentita se non dopo trascorso il periodo ordinario di inumazione dell'ultima salma sepolta nella parte ceduta. La cessione deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale, che può opporvi il proprio veto, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento generale di polizia mortuaria.

Il nuovo concessionario dovrà corrispondere al Comune una tassa pari ad un decimo di quella stabilita in tariffa per la concessione, per ciascun decennio o frazione di decennio di durata della precedente concessione, fino al massimo della concorrenza dell'intera tassa di tariffa, (oppure la metà della tassa risultante della tariffa vigente per la concessione di cui trattasi).

ART. 64

Sepolcreti abbandonati

Quando un sepolcreto a sistema di tumulazione si trovi in stato di abbandono indecoroso ed il concessionario o i di lui successori non provvedono alle occorrenti opere di restauro, potrà il Responsabile del Servizio determinare con proprio provvedimento la revoca della concessione e rientrare gratuitamente in possesso del sepolcreto disponendo liberamente previa diffida notificata agli interessati o, quando questi non siano conosciuti, pubblicata per giorni trenta all'albo pretorio del Comune.

I resti mortali esistenti nella tomba recuperata saranno a cura del Comune raccolti in appositi loculi con l'indicazione della famiglia alla quale la tomba apparteneva.

ART. 65

Estinzione dei concessionari

Qualora venissero ad estinguersi senza eredi gli aventi diritto alle concessioni perpetue, l'area ritornerà in piena disponibilità del Comune, al quale passeranno in proprietà, dopo cinquanta anni dall'ultima tumulazione, tutti i manufatti sotterranei e di superficie.

E' applicabile la norma del secondo comma del precedente articolo

ART. 66

***Diritto dei concessionari
nel caso di soppressione del Cimitero***

In caso di soppressione del Cimitero si applicano nei riguardi degli Enti e delle persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con cui il Comune sia legato da regolare atto di concessione, le disposizioni dell'art. 98 del Regolamento generale di polizia mortuaria. Essi hanno soltanto diritto, salvo patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, 285, ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo Cimitero, per il tempo che loro spetta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel Cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo Cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo pure i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del predetto Regolamento.

Il materiale dei monumenti e segni funebri posti sulle sepolture private, esistenti nel Cimitero soppresso restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo Cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune. A tal fine s'intende che abbiano opposto rifiuto quei concessionari che, formalmente invitati dal Comune, non abbiano effettuato il trasporto entro sei mesi dalla notifica dell'invito.

ART. 67

Obblighi del concessionario

Il concessionario deve sottostare a tutti gli obblighi determinati con l'atto di concessione.

Egli deve costruire la sepoltura entro il termine fissato nell'atto stesso. Trascorso il quale senza che le opere siano ultimate, sarà soggetto, per ogni giorno di ritardo, alla multa prevista nell'atto. decorsi sei mesi dalla scadenza contrattuale del termine di ultimazione dai lavori, senza che il sepolcreto sia ultimato in conformità del progetto approvato, il Responsabile del Servizio provvederà a revocare la

concessione senza che il Comune sia tenuto al rimborso delle somme o tasse pagate. Il provvedimento del Responsabile del Servizio, divenuto esecutivo a sensi di legge, è definitivo. Detto provvedimento deve essere, a cura del Responsabile del Servizio, notificato al concessionario nelle forme di legge.

I materiali posti in opera o depositi sull'area relativi alla concessione revocata o in altra parte del Cimitero o del suolo pubblico all'immediato esterno di esso devono essere sgombrati dal concessionario scaduto entro il termine, non inferiore a 15 giorni, che gli sarà ingiunto dal Comune con regolare notifica amministrativa. In caso di inadempienza i materiali suddetti passeranno in proprietà al Comune, che ne disporrà liberamente.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso che penda ricorso o lite contro il provvedimento di revoca della concessione.

ART. 68

Progetti di costruzione delle sepolture private

Ai sensi dell'art. 94 del Regolamento generale di polizia mortuaria, i progetti di costruzione di sepolture private, da allegarsi alla domanda di cui all'art. 5, debbono essere approvati dal responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.

I disegni delle opere da eseguire dovranno essere in scala non superiore a 1:50, con i relativi particolari tecnici ed ornamentali; devono essere presentati in doppio originale, di cui uno in competente bollo da conservarsi nell'archivio comunale, l'altro da restituirsi al richiedente.

ART. 69

Norme generali di costruzione – Uso del muro di cinta

Ai sensi del terzo comma dell'art. 94 del Regolamento generale, le sepolture private non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Il concessionario non potrà eseguire lavori o scale di accesso sul suolo pubblico contiguo a quello il cui uso ha avuto in concessione, anche se tali lavori o scale servano necessariamente per l'accesso ed il conveniente uso del sepolcro nell'area concessa.

E' consentito al concessionario che procede alla costruzione della sepoltura in sopraelevazione, di utilizzare il muro di cinta del Cimitero come parete della costruenda sepoltura, purché l'area concessa confini con il muro suddetto.

Questa facoltà è connessa e subordinata all'indirizzo estetico informativo che venisse stabilito per le singole zone monumentali del Cimitero.

Al tratto di muro usufruito dovranno apportarsi le integrazioni che, caso per caso, saranno indicate dall'ufficio tecnico Comunale.

Il concessionario che utilizza il muro di cinta dovrà corrispondere al Comune, oltre la tassa di concessione dell'uso dell'area, anche il valore del muro, determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 70

***Requisiti tecnici dei sepolcreti privati
a sistema di tumulazione***

I sepolcreti destinati alla tumulazione delle salme devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 76 del Regolamento 10/09/1990, 285; essi devono cioè, essere costruiti in modo che "ogni feretro trovi posto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente in muratura o lastra di pietra".

"La nicchia e i loculi possono essere a più piani sovrapposti, corrispondenti ad un vestibolo.

"Lo spessore delle pareti delle nicchie e dei loculi deve essere di almeno cm. 40, tranne che non si impieghino lastre di pietra compatte unite fra loro con saldature di piombo, o costruzioni in cemento armato. In quest'ultimo caso tanto le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabili ai liquidi ed ai gas"

ART. 71

***Tumulazione provvisoria dei feretri
durante la costruzione delle sepolture***

Presentata la domanda di concessione dell'uso dell'area, corredata dei prescritti documenti e del progetto di costruzione della sepoltura, il concessionario può, a sua richiesta, ottenere la provvisoria gratuita tumulazione in colombaro delle salme di persone defunte prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione della sepoltura stessa, oppure a collocarli in sepolcreto appartenente ad altra famiglia od Ente, sempreché i defunti abbiano titolo alla tumulazione nella sepoltura in costruzione.

La provvisoria tumulazione di cui al precedente comma ha la durata massima di mesi sei dalla data di approvazione del progetto a sensi dell'articolo 68 del presente Regolamento.

Trascorso tale periodo di tempo senza che sia stato provveduto al trasferimento della salma, questa verrà inumata nei campi comuni; se, però, la mancata traslazione è dovuta a fondati e plausibili motivi, per ottenere ulteriori proroghe il concessionario dovrà corrispondere la tassa a tal uopo prevista con apposita deliberazione comunale.

ART. 72

Campi di inumazione famigliari o collettivi

Le disposizioni particolari per la eventuale costituzione di campi di inumazione famigliari o collettivi, qualora vi siano aree nell'interno del Cimitero destinate a tale uso mediante le deliberazioni Comunali di cui all'art. 51 per la loro recinzione ed ornamentazione, sono stabilite di volta in volta dalla Giunta municipale nel

disciplinare di concessione, sentita, per la parte ornamentale, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il campo dovrà essere provveduto, a cura e spese del concessionario, di idoneo ossario, a mente dell'articolo 90 comma secondo del Regolamento generale di polizia mortuaria. Quando il campo contenga non più di dieci posti per inumazione, l'amministrazione Comunale può dispensare dall'obbligo dell'ossario privato.

Ai campi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 68-69-70-71-72-73 del Regolamento generale suddetto.

ART. 73

Esumazione ed estumulazione dalle sepolture private

A mente dell'art. 90 ultimo comma del Regolamento generale di polizia mortuaria, si applicano, per le esumazioni e le estumulazioni dalle sepolture private, le disposizioni del suddetto Regolamento e quelle particolari previste dal presente Regolamento Comunale.

Nei campi di inumazione famigliari o collettivi, le esumazioni ordinarie, che non possono avvenire prima che sia trascorso il periodo di interrimento previsto dall'art. 54, vengono eseguite dal personale comunale esclusivamente su richiesta del concessionario e senza oneri.

ART. 74

Divieto di concessioni gratuite – Eccezioni

Nessuna concessione prevista dal presente Regolamento può essere fatta a titolo gratuito.

Soltanto le inumazioni nei campi comuni di cui all'art. 36 sono gratuite e soggette alla esumazione ordinaria di cui al 1° comma dell'art. 47 del presente Regolamento.

CAPO IV

Posti per inumazioni distinte a pagamento

ART. 75

Istituzione dei posti e concessioni

L'amministrazione comunale può, consentendolo la superficie del Cimitero in rapporto alle esigenze dei campi comuni determinate dall'art. 58 del Regolamento 10-09-1990, n. 285, istituire con deliberazione consigliare ai sensi del precedente art. 51, zone speciali per sepolture temporanee a pagamento a sistema di inumazione.

Tali sepolture hanno la durata di anni trenta.

La concessione di esse è fatta con le forme di cui all'articolo 5, fino alla concorrenza dei posti disponibili ed è riservata alla salma della persona per la quale è stata richiesta; la domanda non può essere presentata prima della dichiarazione del decesso.

Non è ammessa per nessun motivo la rinnovazione di tali concessioni.

Nel calcolo dell'area occorrente per i campi comuni ai sensi del precitato art 58 del Regolamento 10/09/1990, n.285, ogni posto distinto è considerato per una superficie corrispondente a 3 posti comuni.

ART. 76

Rinunzia anticipati ai posti distinti

Nel caso di trasporto in altra sepoltura, prima della scadenza della concessione, di una salma inumata in un posto distinto di cui al precedente articolo, il posto rientrerà in possesso del Comune ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso e alla rioccupazione del posto con altre salme.

ART. 77

Ornamentazione dei posti distinti

Per l'ornamentazione e per la posa dei ricordi funebri nei posti distinti valgono le norme fissate per le tombe in campo comune. Se si tratta di monumentini, dovrà farsene la descrizione sommaria nella domanda. In ogni caso dovrà indicarsi il materiale di cui i ricordi funebri sono costituiti o composti.

CAPO V

Vigilanza sulle sepolture private fuori del cimitero

ART. 78

La vigilanza sulle eventuali sepolture private fuori del cimitero, di cui agli articoli 101 e seguenti del Regolamento 10/09/1990, n. 285, affidata dalla legge all'Autorità Comunale, viene esercitata in base, oltre che alle disposizioni di legge, anche a quelle del presente Regolamento Comunale, in quanto applicabili.

Ai fini dell'esercizio di tale vigilanza, la sepoltura di salme nelle tombe o cappelle di sopra deve essere portata a conoscenza del Sindaco prima dell'inizio del trasporto dal luogo del decesso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79

Sanzioni

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda di cui all'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603 e dagli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

ART. 80

Norme integrative

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella Legge 15 marzo 1928, n. 833, e nel relativo Regolamento, approvato con D.M. 15 dicembre 1927, per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura in cui la direzione dei servizi pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Sono altresì applicabili le speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie che il Ministro per l'Interno può stabilire in applicazione dell'art. 100 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del testè citato Regolamento generale di polizia mortuaria.

ART. 81

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione di cui all'art. 124 del T.U. 18/08/2000, n. 267, e la sua ripubblicazione. Esso abroga ogni precedente disposizione regolamentare del Comune in materia.